

DM 6 luglio 1973 (G.U. n. 201 del 4 agosto 1973)

Approvazione delle tariffe professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
Di concerto con
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 4 agosto 1972 e 9 dicembre 1972;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Articolo 1

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, fino al decreto ministeriale 30 ottobre 1969, sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

lire 3.200 per il perito industriale;

lire 2.000 per ogni aiuto di concetto.

Articolo 2

La misura di tutti gli altri compensi previsti nella stessa tariffa risultanti dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 30 ottobre 1969 è aumentata del 10%.

Articolo 3

Le tabelle A-1 e D-1 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, sono variate e sostituite dalle tabelle A-2 e D-2 annesse al presente decreto e le percentuali sono comprensive dell'aumento previsto dal precedente art. 2.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per la grazia e la giustizia

GONELLA

Il Ministro per i lavori pubblici

GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

FERRI

Tabella D-2

Valore stimato	Costruzioni rurali civili industriali			Impianti industriali completi		Imp. generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili macchine e impianti tessili		Pelletterie cuoio
	Parere estimativo	Perizia estimativa normale	Perizia estimativa particolareggiata	Parere estimativo	Perizia normale			Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	
500.000	1,06	2,12	3,89	3,28	4,78	3,98	8,85	2,65	5,58	3,01	4,25	2,12	3,19	3,19
1.000.000	0,88	1,77	3,19	2,65	3,72	3,19	7,08	2,21	4,78	2,65	3,72	1,42	2,65	2,65
2.000.000	0,70	1,42	2,65	2,03	3,54	2,65	6,19	1,95	3,98	2,21	3,01	1,23	2,12	2,12
5.000.000	0,53	1,06	1,95	1,32	2,75	2,13	4,42	1,68	2,65	1,77	2,47	0,88	1,59	1,59
10.000.000	0,44	0,88	1,59	0,88	1,95	1,32	3,01	1,06	2,03	1,23	1,68	0,62	1,23	1,23
15.000.000	0,35	0,79	1,42	0,70	1,51	1,06	2,30	0,88	1,59	0,88	1,23	0,44	0,97	0,97
20.000.000	0,31	0,70	1,23	0,62	1,23	0,88	1,95	0,70	1,32	0,70	0,97	0,35	0,79	0,79
30.000.000	0,26	0,62	1,02	0,50	0,97	0,78	1,51	0,49	1,02	0,49	0,70	0,26	0,60	0,60
50.000.000	0,22	0,55	0,91	0,43	0,86	0,60	1,39	0,43	0,91	0,43	0,62	0,22	0,54	0,54
100.000.000 Ed oltre	0,16	0,44	0,80	0,32	0,64	0,49	1,17	0,32	0,80	0,32	0,51	0,16	0,43	0,43

Ed oltre

Qualora le perizie per impianti industriali e macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari dalla tabella D sono aumentati fino ad un massimo del 50%.